

Versione firmata 00.98

segrag gt


Da: UGOLINI FEDERICA (RUO) [UGOLIN19@posteitaliane.it] per conto di FAIETA PAOLO (RUO) [FAIETAPAOLO@posteitaliane.it]
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011 20:08
A: 'segreteria.nazionale@slc.cgil.it'; 'segrsi@slp-cisl.it'; 'info@uilpost.net'; 'failp@failp.it'; 'segreteria.nazionale@confsalcom.it'; 'poste2@uglcomunicazioni.it'
Oggetto: Detassazione anno 2012
Allegati: Detassazione Poste Tributi anno 2012.docx; Detassazione BancoPosta Fondi SGRanno 2012.docx; Detassazione EGI anno 2012.docx; Detassazione Poste anno 2012.docx; Detassazione Poste Assicura anno 2012.docx; Detassazione Poste Energia anno 2012.docx; Detassazione Poste Mobile anno 2012.docx; Detassazione Poste Tutela anno 2012.docx; Detassazione Poste Vita anno 2012.docx; Detassazione Postecom anno 2012.docx; Detassazione PosteShop anno 2012.docx; Detassazione Gruppo Postel anno 2012.docx

Facendo seguito all'accordo sottoscritto in data odierna da Confindustria e dalle Confederazioni CGIL, CISL e UIL volto ad agevolare, anche per l'anno 2012, l'accesso ai benefici fiscali sulle componenti accessorie della retribuzione, corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, si trasmettono in formato elettronico i testi relativi a Poste italiane S.p.A. e alle Aziende del Gruppo.

Analogamente a quanto già concordato per l'anno 2011, Vi proponiamo di sottoscrivere i relativi accordi che di seguito alleghiamo al fine di procedere con i necessari adempimenti già con la retribuzione del mese di gennaio 2012.

Cordiali saluti

Segreteria Relazioni Industriali



La presente comunicazione elettronica contiene informazioni aziendali non private. Eventuali risposte alla presente potrebbero essere conosciute, per motivi organizzativi e di sicurezza, dal personale di Poste Italiane S.p.A.

S.L.P. - C.I.S.L. SEGRETERIA NAZIONALE
22 DIC. 2011
Prot. N.019152.....

Verbale di Accordo

In data 4-1-2012

tra Poste Tributi S.p.A.

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFISAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

- l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che *"per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro."*
- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Poste Tributi S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate

in applicazione delle clausole elastiche flessibili nei rapporti di lavoro a tempo parziale) erogati per l'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerato quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011.

Poste Tributi S.p.A.

~~SLC CIGL~~

~~SLP CISL~~

~~UIL poste~~

~~FAIP CISAL~~

~~CONFSAL Com.ni~~

~~UGL Com.ni~~

Verbale di Accordo

In data 4-1-2012

tra Poste Assicura S.p.A.

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

- l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che *"per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro."*
- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agencia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.


Poste Assicura S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per


prestazioni effettuate in applicazione delle clausole elastiche flessibili nei rapporti di lavoro a tempo parziale) erogati per l'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerato quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011.

Poste Assicura S.p.A.


SLC CIGL 

SLP CISL 

UIL poste 

FALF QISAL 

CONFISAL Com.ni 

UGL Com.ni 

Verbale di Accordo

In data 4-1-2012

tra Poste Vita S.p.A.

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

- l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che *"per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro."*
- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.


Poste Vita S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate

in applicazione delle clausole elastiche flessibili nei rapporti di lavoro a tempo parziale) erogati per l'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerato quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011.

Poste Vita S.p.A.


SLC-CIGL 

SLP CISL 

UIL poste 

FALP CISAL 

CONFSAL Com.ni 

UGL Com.ni 

Verbale di Accordo

In data 4-1-2012

tra BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

- l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che *"per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro."*
- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.


si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità


multi-periodale, per prestazioni effettuate in applicazione delle clausole elastiche flessibili nei rapporti di lavoro a tempo parziale) erogati per l'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerato quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011.

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR


SIC CIGL 

SLP Cisl 

UIL poste 

FILIP CISA 

CONFSAL Com.ni 

UGL Com.ni 

Verbale di Accordo

In data 4-1-2012

tra Poste Energia S.p.A.

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFISAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

- l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che *"per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. "*
- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.


si conviene quanto segue:


per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.


Poste Energia S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate


in applicazione delle clausole elastiche flessibili nei rapporti di lavoro a tempo parziale) erogati per l'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerato quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011.

Poste Energia S.p.A.


SLC CIGL 

SLP CISI 

UIL poste 

FAILP/CISAL 

CONFSAL Com.ni 

UGL Com.ni 

Verbale di Accordo

In data 4-1-2012

tra Postecom S.p.A.

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFISAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

- l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che *"per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro."*
- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:


per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.


Postecom S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate

in applicazione delle clausole elastiche flessibili nei rapporti di lavoro a tempo parziale) erogati per l'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerato quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011.

Postecom S.p.A.


SLC CIGL 

SLP Cisl 

UIL poste 

FILIP CISA 

CONFSAL Com.ni 

UGL Com.ni 

Verbale di Accordo

In data 4-1-2012

tra EGI S.p.A.

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

- l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che *"per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro."*
- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.


EGI S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate

in applicazione delle clausole elastiche flessibili nei rapporti di lavoro a tempo parziale) erogati per l'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerato quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011.


EGI S.p.A.

~~SLC CIGL~~

SLP Cisl 

UIL poste 

~~FILIP CISA~~

CONFSAL Com.ni 

UGL Com.ni 

Verbale di Accordo

In data 4-1-2012

tra Poste Mobile S.p.A.

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

- l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che *"per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro."*
- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Poste Mobile S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate

in applicazione delle clausole elastiche flessibili nei rapporti di lavoro a tempo parziale) erogati per l'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerato quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011.

Poste Mobile S.p.A.

SLC CIGL

SLP CISL

UIL poste

FALP CISAL

CONFSAL Com.ni

UGL Com.ni

A series of handwritten signatures and scribbles are placed over the union names. The signatures are written in black ink and vary in style, some being very cursive and others more legible. The scribbles consist of horizontal lines and loops, partially obscuring the text.

Verbale di Accordo

In data 4-1-2012

tra PosteShop S.p.A.

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

- l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che *"per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro."*
- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.


PosteShop S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate


in applicazione delle clausole elastiche flessibili nei rapporti di lavoro a tempo parziale) erogati per l'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerato quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011.


PosteShop S.p.A.

SLC CIGL 

SLP CISE 

UIL poste 

FILIP CISA 

CONFSAL Com.ni 

UGL Com.ni 

Verbale di Accordo

In data 4-1-2012

tra Poste Italiane S.p.A.

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

- l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che *"per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro."*
- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Poste Italiane S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per prestazioni in flessibilità operativa nel recapito, per

flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate in applicazione delle clausole elastiche flessibili nei rapporti di lavoro a tempo parziale) erogati per l'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerato quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011.

Poste Italiane S.p.A.

SLC CIGL

SLP CISL

UIL poste

FAIP CISAL

CONFSAL Com.ni

UGL Com.ni

Verbale di Accordo

In data 4-1-2012

tra Poste Tutela S.p.A.

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

- l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che *"per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro."*
- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Poste Tutela S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate

in applicazione delle clausole elastiche flessibili nei rapporti di lavoro a tempo parziale) erogati per l'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerato quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011.

Poste Tutela S.p.A.

SLC CIGL

SLP CISL

UIL poste

FAIP CISAL

CONFSAL Com. It.

UGL Com.ni

Verbale di Accordo

In data 4-1-2012

tra Gruppo Postel

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

- l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che *"per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro."*
- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:


per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.


Il Gruppo Postel, pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate


in applicazione delle clausole elastiche flessibili nei rapporti di lavoro a tempo parziale) erogati per l'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerato quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011.

Gruppo Postel

SLC CIGL 

SLP CISL 

UIL poste 

FAIP/CISAL 

CONFSAL Com.ni 

UGL Com.ni 